CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI MAIDA (CZ) E FALERNA (CZ) PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno 2022 il giorno venticinque (25) del mese di febbraio

TRA

1. Il Comune di Maida, C.F. 00297450793_(classe III) legalmente rappresentato dal Sindaco Dott. Salvatore Paone, elettivamente domiciliato presso la sede del Comune medesimo, all'uopo autorizzato con deliberazione di Consiglio Comunale n.02 del 21/02/2022, esecutiva a norma di legge;

E

1. Il Comune di Falerna, C.F. 00376490793 (classe III) legalmente rappresentato dal Sindaco Avv. Francesco Stella , elettivamente domiciliato presso la sede del Comune medesimo, all'uopo autorizzato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 22/02/2022, esecutiva a norma di legge;

PREMESSO CHE

- l'art. 98, 3° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;
- i Comuni di Maida (CZ) e di Falerna (CZ), i quali sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e che al 31.12.2021 contavano rispettivamente n. 4.628 abitanti e n. 3.920 abitanti, hanno stabilito di stipulare tra loro una convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale, come risulta dalla deliberazione consiliare del Comune di Maida n. 02 del 21/02/2022 e dalla deliberazione consiliare del Comune di Falerna n. 02 del 22/02/2022, entrambe dichiarate immediatamente esecutive ai sensi di legge ed allegate alla presente sotto le lettere A) e B);
- ai sensi dell'art.30 e dell'art.98, terzo comma, del D. Lgs. n.267/2000 il Sindaco del Comune di Maida ed il Sindaco del Comune di Falerna, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. Oggetto della convenzione.

I Comuni di Maida (classe III) e di Falerna (classe III), con la presente convenzione stabiliscono, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, di servirsi dell'opera di un solo Segretario Comunale, anche al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni medesimi.

Art. 2. Durata e cause di scioglimento.

I Comuni costituiti fissano la durata della convenzione in **anni uno (01)** dalla data di presa in servizio del Segretario titolare. Alle singole scadenze del termine stabilito la durata della convenzione si intenderà di volta in volta rinnovata per un eguale periodo.

Tuttavia l'accordo convenzionale potrà essere sciolto in qualunque momento nelle seguenti ipotesi:

- 1. Scioglimento consensuale, mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le amministrazioni comunali;
- 2. Recesso unilaterale di una delle amministrazioni contraenti, da adottarsi con atto deliberativo consiliare e con un preavviso di almeno quindici giorni. In tal caso lo scioglimento della convenzione decorrerà dal primo giorno utile successivo alla data di esecutività del relativo atto deliberativo.

Dei provvedimenti di costituzione e di scioglimento verrà data immediata comunicazione, a cura del Comune capo convenzione, alla competente Prefettura per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Al momento della risoluzione della convenzione il Segretario continua a prestare servizio in qualità di titolare nell'Ente capofila, fatte salve diverse previsioni normative.

In tutti i casi di scioglimento della presente convenzione, i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione il Segretario deve essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci e il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo convenzione.

Art. 3. Sede e potere di nomina.

La sede della segreteria convenzionata è localizzata nel Comune di Maida, il quale assume il ruolo di Comune Capo convenzione e avrà la responsabilità dei rapporti finanziari di cui al successivo articolo 4.

Il potere di nomina e di revoca del Segretario titolare della segreteria convenzionata di cui agli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco del Comune di Maida, d'intesa con Sindaco del Comune di Falerna.

Art. 4. Competenze economiche.

Il Comune di Maida provvederà al pagamento di tutti gli emolumenti stipendiali del Segretario e delle somme dovute a titolo di rimborso delle spese di cui all'art.8, curerà il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e quant'altro occorra, stanziando i fondi necessari nella parte spesa del proprio Bilancio di previsione.

Nella parte attiva del Bilancio stesso verranno stanziate le presumibili somme che detto Comune provvederà a riscuotere a titolo di contributo dal Comune di Falerna .

Il Comune di Falerna iscriverà nel proprio bilancio la quota da versare al Comune di Maida e verserà trimestralmente la quota di concorso a proprio carico previa rendicontazione da parte del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria del Comune di Maida .

Art. 5. Trattamento economico e Retribuzione aggiuntiva

Al Segretario Comunale incaricato spetterà, oltre al trattamento economico relativo alla propria qualifica, una retribuzione mensile aggiuntiva pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, a compensazione del maggiore lavoro, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del contratto collettivo nazionale di categoria, per ultimo il CCNL del 17/12/2020 biennio economico 2016/2018.

Art. 6. Trattamento accessorio.

Restano a carico diretto del Comune che ha eventualmente disposto e richiesto al Segretario prestazioni accessorie, secondo quanto disposto dall'art. 97, comma 4, lett. d), del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, il pagamento del relativo trattamento economico, se e in quanto dovuto. Le somme dovute saranno erogate direttamente dal Comune che ha usufruito delle citate prestazioni

Ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 41, comma 4, del CCNL del 16/05/2001e s.m.i. in entrambi i Comuni , al Segretario Comunale , viene riconosciuta la maggiorazione dell'indennità di posizione, previa adozione di apposito decreto sindacale sottoscritto congiuntamente dai sindaci interessati, da calcolarsi secondo l'art. 1 dell' Accordo integrativo naz.le del 22/12/2003 – e l'art.1 dell' Accordo integr. naz.le del 13/01/2009 , i cui oneri sono ripartiti tra i due Enti nella misura percentuale della presente convenzione.

È posta a diretto carico di ciascun Comune convenzionato l'erogazione dell'indennità di risultato spettante al Segretario Comunale ai sensi dell'art. 42 del C.C.N.L. Segretari comunali e provinciali del 16.05.2001 e successive modifiche, in proporzione alla quota del monte salari su di esso gravante, e previa valutazione delle prestazioni lavorative rese dal Segretario da effettuarsi a cura del Sindaco del Comune di Maida e del Sindaco del Comune di Falerna entro e non oltre la fine del mese di febbraio di ciascun anno.

Art. 7. Missioni e trasferte.

Le spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario, i rimborsi spese, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, se e in quanto dovute, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate, salvo che siano connesse allo svolgimento di attività di formazione professionale nel qual caso andranno ripartite in parti uguali.

Art. 8. Rimborso delle spese di viaggio.

A norma dell'art. 45, comma 2, del C.C.N.L. Segretari Comunali e provinciali del 16.05.2001, al Segretario Comunale spetterà il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e regolarmente documentate per l'accesso alle diverse sedi dei Comuni convenzionati per esercizio delle sue funzioni.

In conformità alle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. 54055/2011, allo stesso sarà quindi liquidato una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per chilometro, per recarsi nella stessa giornata lavorativa dal Comune di Maida - capo convenzione al Comune di Falerna, computate per ogni accesso effettivamente compiuto e in relazione ai chilometri

La liquidazione è subordinata alla presentazione di apposita richiesta da parte dello stesso Segretario, in relazione agli accessi che lo stesso ha garantito presso ogni ente nel periodo di riferimento.

Tali spese, sono poste a carico dei Comuni convenzionati in quote uguali.

Art. 9. Svolgimento del servizio.

Fermo restando quanto disposto dall'art.19 del C.C.N.L. del 16.05.2001, il Segretario titolare della convenzione svolgerà il proprio servizio e le proprie funzioni ripartendo il normale orario d'ufficio settimanale nella misura del 50% presso il Comune di Maida e del 50% presso il Comune di Falerna, e nei giorni concordati tra il Sindaco del Comune di Maida, il Sindaco del Comune di Falerna ed il Segretario medesimo.

L'articolazione giornaliera dell'orario di servizio da svolgersi presso i singoli Comuni sarà concordata dal Segretario con ciascuno dei Rappresentanti dei Comuni interessati.

I Rappresentanti dei Comuni interessati potranno convenire una diversa disciplina del servizio ed una diversa ripartizione dell'orario in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare. In caso di assenza o impedimento del segretario titolare, nonché in caso di vacanza della sede di segreteria convenzionata, il Sindaco dell'Ente capo convenzione potrà richiedere all'Albo regionale la relativa sostituzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 10. Vice Segretario

Nei casi di ferie, assenza o impedimento del Segretario titolare le relative funzioni vengono svolte da un unico Vice Segretario (dipendente di uno dei comuni convenzionati, con categoria professionale "D" ed in possesso del necessario titolo di studio) nominato dal Sindaco del Comune capo convenzione e d'intesa con il Sindaco del Comune Convenzionato.

I compensi spettanti al Vice Segretario saranno commisurati ai giorni di effettiva esplicazione del relativo servizio.

Art. 11. Riparto delle spese.

I rapporti finanziari tra gli Enti saranno ispirati ai principi di solidarietà e alla equa ripartizione degli oneri tra i Comuni., pertanto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 8, tutte le spese inerenti alla presente convenzione saranno ripartite tra i Comuni convenzionati nella seguente misura:

- 50% a carico del Comune di Maida;
- 50% a carico del Comune di Falerna.

Art. 12. Consultazioni.

Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i Rappresentanti dei Comuni interessati che opereranno d'accordo col Segretario Comunale al fine di garantire il migliore funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 13. Efficacia.

Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data di effettiva presa servizio del Segretario assegnato con provvedimento della Prefettura-U.T.G. di Catanzaro, Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione regionale Calabria.

Art. 14. Modifiche alla convezione. Rinvio a norme

Qualsiasi modifica alla presente convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Art. 15. Sottoscrizione.

Il presente atto di convenzione, composto da n. 15 (quindici) articoli compreso il presente, viene letto, confermato e qui di seguito sottoscritto dalla parti costituite.

COMUNE DI MAIDA

COMUNE DI FALERNA

Il Sindaco

Il Sindaco

Dott. Salvatore Paone (firmato digitalmente)

Avv. Francesco Stella (firmato digitalmente)